



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice,

letto il ricorso, depositato in data 30.06.2022 e proposto nell'interesse di **LEONE GIOVANNI**, nato [REDACTED] (C.F. LNEGNN66B28G273C), con il quale è stato proposto un Piano del Consumatore per la composizione della Crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della L. 3/2012 e successive modifiche;

letta la relazione particolareggiata redatta dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'ODCEC di Bologna, Dott.ssa Francesca Minelli, a corredo dell'atto introduttivo;

esaminata la documentazione allegata nonché le integrazioni al ricorso e alla relazione dell'OCC, depositate il 02.08.2022 a seguito di richiesta del Tribunale;

dato atto che all'udienza tenutasi il 13.10.2022 il Gestore della crisi ha segnalato la sopravvenienza di nuove pretese creditorie cui non erano state indicate nelle elenco delle poste passive;

tenuto conto delle ultime rettifiche addotte alla proposta così come modificata e depositata il 31.10.2022, unitamente alla definitiva attestazione redatta dal Gestore della Crisi acclusa alla presente;

considerato che il Piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. a) della l. 3/2012 e ss. modifiche;

posto che all'udienza svoltasi lo scorso 15 dicembre il Gestore della Crisi ha dato atto di aver effettuato le notifiche ai creditori dichiarando, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori;

considerato che nel corso della predetta udienza il Gestore della Crisi ha inoltre dato atto della intervenuta precisazione di un ulteriore credito, di esiguo importo, vantato [REDACTED]

[REDACTED] rappresentando altresì che tale richiesta trova piena capienza nel fondo spese accantonato per la gestione delle sopravvenienze;



rilevato che il Piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, mentre prevede la falcidia dei creditori chirografari;
ritenuto pertanto, che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del Piano del Consumatore ex art. 12bis co. 3 l.3/2012 e ss. modifiche;
visti gli artt. 7 e ss. l. 3/2012 così come successivamente modificata;

P.Q.M.

1. omologa il Piano del Consumatore presentato da **LEONE GIOVANNI**, nato [REDACTED] [REDACTED] (C.F. LNEGNN66B28G273C);
2. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano così come integrato e depositato il 31.10.2022;
3. dispone lo scioglimento della cessione del quinto dello stipendio a favore di [REDACTED] [REDACTED] con cristallizzazione del debito residuo alla data di deposito del presente provvedimento;
4. dichiara l'inefficacia degli effetti dell'ordinanza di assegnazione delle somme emessa in data 16.03.2022 nell'ambito della Procedura Esecutiva Mobiliare **n. 954/2021 R.G.E.M.** definita dinanzi all'intestato Tribunale, con riferimento unicamente agli emolumenti maturati successivamente alla pubblicazione del provvedimento di questo giudice;
5. attribuisce al professionista incaricato come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;
6. dispone che del presente Decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 21 dicembre 2022

Il Giudice Delegato

Antonella Rimondini

